COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori DE MARZI ed altri; PREMOLI ed altri; SAMARITANI ed altri; MINNOCCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

BASTIANELLI ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);

MERENDA ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (919);

ALESSANDRINI: Esclusione delle arziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314);

PAG.

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950) . . 128

PRESIDENTE 128, 134, 136 137, 139, 140, 141

BOFFARDI INES 137, 140

BRUNI 130, 139

CAMBA 134

CAPONI 138, 139, 141

MANCINI VINCENZO, *Relatore* . . . 128, 135 136, 137, 138

MONTI 134, 137

PAVONE 139

PAZZAGLIA 133, 136

PELLIZZARI 137

PUCCI DI BARSENTO 131, 135, 137

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 134, 137 138, 139, 140

Votazione segreta:

PRESIDENTE 141

La seduta comincia alle 9,45.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti *(Approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato)* (1037); e Bastianelli ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269); Merenda ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313); Alessandrini: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314); Bianchi Fortunato ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti », approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato; e Bastianelli ed altri: « Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato »; Merenda ed altri: « Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 »; Alessandrini: « Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti »; Bianchi Fortunato ed altri: « Norme sulla disciplina dell'apprendistato ».

Ricordo che, in una precedente seduta, si era deciso di affidare ad un gruppo di colleghi volenterosi ed esperti il compito di approfondire la materia delle proposte di legge e di concordarne, se possibile, un testo. Prego, quindi, il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, di voler illustrare alla Commissione questo nuovo testo concordato dal gruppo di lavoro e di esprimere, altresì, il proprio punto di vista in ordine alle osservazioni ed eventuali modifiche suggerite al testo stesso dal Governo.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Signor Presidente, come ella ha ricordato, un gruppo di colleghi ha collaborato alla redazione di un testo rispondente alle diverse valutazioni dei vari gruppi politici intorno alla proposta di legge trasmessa dal Senato. Desidero ora illustrare alla Commissione il nuovo testo concordato della proposta di legge n. 1037.

L'articolo 1 del testo concordato mira a realizzare un duplice obiettivo.

Il primo obiettivo riguarda gli imprenditori i quali prestino direttamente il lavoro nell'azienda, magari senza personale dipendente. La norma della legge n. 424, che vieta l'assunzione di apprendisti in misura superiore al cento per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la stessa azienda, ove fosse applicabile anche nei confronti di tali imprenditori che partecipano direttamente al lavoro e non hanno personale dipendente, costituirebbe un non senso e, in pratica, avrebbe il valore di un divieto all'assunzione di apprendisti.

Pertanto, l'articolo 1 del testo concordato mira a stabilire che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il cento per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa, ivi compreso il datore di lavoro, precisando però che tale disposizione non si applica alle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, prevista dalla stessa legge n. 424 ai fini dell'instaurazione del rapporto di apprendistato, il testo concordato è inteso ad esonerare le imprese artigiane da tale onere, stabilendo, però (ed è questo il significato dell'articolo 3 del testo concordato) che l'imprenditore artigiano esonerato da questo onere debba dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'ufficio di collocamento competente per territorio, con l'indicazione della qualifica che conseguirà l'apprendista al termine del rapporto stesso. Si stabilisce inoltre che analoga comunicazione debba essere fatta alla fine del rapporto di apprendistato; che la notifica dell'assunzione debba precisare le condizioni della prestazione e il genere di addestramento cui l'apprendista viene adibito; e, infine, che copia di questa comunicazione debba essere consegnata, a cura del datore di lavoro, all'apprendista cui la comunicazione medesima si riferisce.

È inoltre previsto che copia di questa notificazione venga trasmessa successivamente dall'ufficio di collocamento ai vari istituti assicurativi e previdenziali, e cioè all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le

malattie, nonché, per gli apprendisti assunti, all'ispettorato del lavoro competente, al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere, quanto meno in un momento successivo alla assunzione, indagini per accertare se presso le aziende artigiane esistano le condizioni per cui il rapporto viene attuato. Vale a dire se vi sia la possibilità pratica di apprendimento per il conseguimento della qualifica finale che, ripeto, dev'essere indicata già all'atto della assunzione.

Il quarto e ultimo articolo del testo concordato – e salto l'articolo 2, perché su questo articolo sono state sollevate perplessità e riserve da parte del Governo e, quindi, ne parleremo fra poco più diffusamente – concerne i casi di omessa notifica, da parte dell'imprenditore, dell'avvenuta assunzione di apprendisti.

Come i colleghi ricorderanno, le imprese artigiane non versano i contributi assicurativi e previdenziali, ma all'accreditamento si provvede, ai sensi dell'articolo 62 della legge sul collocamento del 1949, con prelievi su apposito fondo: in effetti, in questi casi, non scatta il congegno per la conseguente comunicazione agli istituti previdenziali e, quindi, non si procede all'accredito nei confronti dell'apprendista assunto. Accade quindi che se, anche in tempo successivo, su iniziativa degli interessati o degli organi di controllo e di ispezione dei vari enti assicurativi e previdenziali, viene rilevata l'inadempienza da parte del datore di lavoro, il tutto si concreta in una semplice contravvenzione e denuncia alla magistratura, con l'applicazione delle conseguenti penalità previste dalla legge. Rimane però scoperta la posizione dell'apprendista: cioè, per questo ultimo non si procede all'accredito dei contributi.

Pertanto, l'articolo 4 pone l'obbligo, per chi rilevi l'inadempienza o comunque ne venga a conoscenza, di inviare a INAIL, INPS ed INAM gli atti relativi alla rilevazione dell'inadempienza o della contestazione della contravvenzione, affinché si provveda all'accredito, come se da parte dell'artigiano imprenditore vi fosse stata fin dall'inizio la relativa segnalazione.

L'articolo 2 riguarda, come dicevo, l'orario di lavoro. In particolare, si riferisce ad una legge vigente che si dubitava potesse essere applicata anche nel campo in questione: cioè, la legge n. 977 del 1967, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Si è dubitato, infatti, che essa fosse applicabile al rapporto di apprendistato, anche in relazione all'età dell'apprendista. Pertanto, si era pensato di stabilire che l'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, comprendendo in tali ore anche quelle destinate all'insegnamento complementare, determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello della pubblica istruzione. E, inoltre, si propone di stabilire il divieto di svolgere lavoro di apprendistato fra le ore 22 e le ore 6.

Il Governo ha mosso dei rilievi sui vari articoli. Tali rilievi, a mio giudizio, sono di carattere più formale che sostanziale: si tratta o di una migliore predisposizione delle norme o di un riferimento più adeguato ad articoli di precedenti leggi. Pertanto, sono rilievi di cui, in linea di massima, possiamo prendere atto. V'è, però, un rilievo sul quale richiamo l'attenzione della Commissione, e del quale ritengo, perché è di carattere sostanziale, si debba approfondire l'esame, affinché non sorgano le difficoltà e gli inconvenienti che, a giudizio del Governo, potrebbero verificarsi.

Il Governo ha osservato, infatti, che l'articolo 2 è diretto a modificare l'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato (articolo per il quale l'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali), al fine di ridurre da 44 a 40 ore settimanali la durata del lavoro, indifferentemente per tutti gli apprendisti, anche se non di età inferiore ai 18 anni. La proposta – ha rilevato il Governo – non sembra sia da condividere integralmente. Ritiene, infatti, il Governo che si debba ribadire la disposizione contenuta nella legge n. 977 del 1967 sul lavoro minorile, norma che a tutela della integrità fisica dei fanciulli e degli adolescenti, prevede un orario di lavoro ridotto (7 ore giornaliere e 35 settimanali per i fanciulli e 8 ore giornaliere e 40 settimanali per gli adolescenti). Resta in tal modo immutata – si aggiunge – la vigente disciplina dell'orario di lavoro (44 ore settimanali, comprensive dell'insegnamento complementare), per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.

In relazione a ciò, per il Governo l'articolo 2 dovrebbe essere così formulato:

« All'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

" Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni si applica l'orario di lavoro disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 " ».

Ora, a mia volta, faccio osservare che, questa formulazione, mentre risolve un aspetto del problema (e cioè, in relazione all'articolo 10 della legge n. 25, fondamentale per l'apprendistato, tiene conto della legge n. 977, che stabilisce norme a tutela del lavoro minorile, rivolgendosi alla cura di un'esigenza cui è diretta anche la proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri n. 950), lascia tuttavia immutata, come onestamente il Governo stesso riconosce, la disciplina dell'orario di lavoro per gli apprendisti che abbiano superato i 18 anni di età.

Quindi, sono del parere che, per evitare che la formulazione dell'articolo 2 del testo concordato possa apparire come una modifica alla legge n. 977, si potrebbe precisare che, quando l'apprendista ha un'età inferiore ai 18 anni, si applicano le norme di cui alla legge n. 977 del 1967, conservando, però, quando si tratti di apprendisti di età superiore, la norma da noi proposta: vale a dire che l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e 40 settimanali, ivi comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo concordato afferma che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche, stabilendosi che per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima. In proposito, il Governo ha osservato che la disposizione contenuta in quest'ultimo comma dovrebbe formare oggetto di un articolo a sé stante, perché la disposizione in parola andrebbe inquadrata non già tra le modifiche all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, bensì come modifica all'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in cui sono previste le norme non applicabili alle aziende artigiane.

Non posso concordare con l'avviso espresso dal Governo. Infatti, occorre tener conto dell'obiettivo che si intende raggiungere con questo provvedimento. Noi partiamo dal presupposto che la proposta di legge da noi esaminata nel testo del Senato e il testo concordato da noi predisposto a modifica di quello trasmesso dall'altro ramo del Parlamento costituiscono una modifica non già della legge 19 gennaio 1955, n. 25, bensì della legge 2 aprile 1968, n. 424. Non è necessario un esplicito riferimento all'articolo 26 della legge n. 25 del 1955, per stabilire il numero degli apprendisti che possono essere assunti dalle imprese artigiane, perché già vi ha provveduto la legge n. 860 del 1956: si tratta soltanto di chiairire che quest'ultima resta in vigore, non applicandosi agli artigiani la successiva legge n. 424 del 1968.

E, allora, mi sembra opportuno mantenere, anche per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, il testo concordato. Noi vogliamo stabilire con questo comma che l'articolo 1 della legge n. 424 non è applicabile nei confronti delle aziende artigiane, perché per queste ultime vale quanto disposto dalla legge n. 860. E che questa interpretazione, mia e dei colleghi che con me hanno lavorato alla redazione del testo concordato, sia valida è dimostrato anche da una circolare del Ministero del lavoro, in cui si affermava che nel concedere l'autorizzazione, si dovesse fare riferimento non a questa legge, ma alla legge n. 860 del 1956.

BRUNI. Preliminarmente, vorrei fare osservare che è abbastanza difficile, per me, maturare un approfondito convincimento sulle osservazioni del Governo, perché ne ho preso conoscenza soltanto da pochi minuti.

Alcune di queste osservazioni si risolvono in ritocchi formali; l'accoglimento di altre, invece, rappresenterebbe un passo indietro rispetto al tenore del testo concordato.

In particolare, vorrei soffermarmi sulla questione dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 2. L'articolo, che porta a 40 le ore di lavoro settimanali per gli apprendisti che abbiano superato i 18 anni di età, è stato inserito nel testo concordato tenendo conto delle condizioni generali del mondo del lavoro e degli obiettivi che oggi si pongono, in generale, i sindacati, in lotta, specialmente in questi ultimi mesi, per fondamentali rivendicazioni di carattere normativo oltre che salariale. Certamente, non intendiamo far fare un passo indietro agli adolescenti e ai fanciulli. Quindi, posso anche condividere, per i giovani inferiori ai 18 anni, il richiamo alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, ma occorre altresì confermare quanto l'articolo 2 dispone circa l'orario di lavoro degli apprendisti di età superiore ai 18 anni, orario massimo fissato in 40 ore settimanali, ivi comprese le ore destinate all'insegnamento complementare. Consideriamo, infatti, le ore dedicate all'insegnamento complementare parte integrante del lavoro vero e proprio, nel momento in cui categorie di adolescenti si pongono il problema dell'orario settimanale di lavoro di 40 ore, a parità di salario. Ché, altrimenti, con l'orario di 40 ore otterremmo soltanto il

risultato di far guadagnare di meno i ragazzi che abbiano superato i 18 anni di età e siano parti di un rapporto di apprendistato.

Se, come tutti siamo convinti, il mondo del lavoro cammina verso il traguardo delle 40 ore settimanali (e, d'altra parte, non credo tarderemo molto ad affrontare, anche in assemblea, con un'apposita discussione, il problema dell'orario di 40 ore settimanali per tutti i lavoratori !), ci sembra giusto che per gli apprendisti queste 40 ore comprendano anche le quattro ore di insegnamento complementare. In questo senso occorre precisare il contenuto dell'articolo 2.

Sull'articolo 3 non vi sono particolari osservazioni, né io avrei obiezioni.

Mi sembra, invece, che l'articolo 1-*bis*, che il Governo vorrebbe introdurre, e in cui si afferma che non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25, contenute negli articoli 2, secondo e terzo comma, 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24, sia un assurdo. Infatti, gli articoli in questione, particolarmente l'articolo 2 della legge n. 25, fanno obbligo all'apprendista di iscriversi negli elenchi degli uffici di collocamento. Se si approvasse l'articolo 1-*bis*, si renderebbe del tutto inutile l'introduzione dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del testo concordato. L'articolo 3 ha per presupposto l'iscrizione degli apprendisti negli elenchi degli uffici di collocamento. Se stabiliamo che essi non debbano iscriversi in tali elenchi, non vedo come possano operare le altre garanzie che siano rispettati i contratti conclusi dagli apprendisti. Al riguardo, noi già assistiamo continuamente ai casi che si verificano e di cui sono piene le cronache dei giornali anche in questi giorni. Come, ad esempio, quello della morte di un ragazzo di 14 anni: nella circostanza, il rispetto della legge non era stato affatto garantito, in particolare per quanto riguarda le norme di assunzione.

Ora, una modificazione del genere di quella proposta dal Governo con l'articolo 1-*bis* rimette in discussione l'insieme delle questioni da noi già esaminate, e pertanto non può essere accettata.

Desidero fare rilevare, poi, che la peculiare posizione dell'apprendista esige che vi sia qualcuno che gli insegni il mestiere: a questo riguardo, va, certo, considerato con attenzione il problema del rapporto percentuale apprendisti e maestranze specializzate e qualificate in servizio nella stessa azienda.

Dobbiamo essere consapevoli che, in sostanza, questa legge è fatta soprattutto per andare incontro alle proteste, in gran parte a mio parere giustificate, derivanti dal fatto che, con la legge n. 424, i datori di lavoro artigiani sono stati posti in una posizione di inferiorità rispetto ai datori di lavoro non artigiani. Tuttavia, non è che gli apprendisti con questa legge oggi facciano un passo avanti. Semmai, sono riportati alle condizioni preesistenti, previste dalla stessa legge n. 424. Se sarà approvato il testo che abbiamo concordato, sarà comunque introdotto il principio delle 40 ore settimanali nel quadro di un obiettivo generale – ma che vale soltanto se viene fissata la parità dei salari –, l'apprendistato sarà posto sotto la tutela dello ispettorato del lavoro e gli si garantiranno certi diritti che prima gli erano sconosciuti. Ma, nel complesso, ripeto, non gli si fa fare un grande passo in avanti.

La nostra precedente proposta nasceva dalla consapevolezza che stiamo trattando una materia esplosiva. E, in sostanza, ha avuto e ha il valore di una protesta, intesa a sottolineare la necessità di provvedimenti radicali che affrontino concretamente il problema della abolizione dell'apprendistato nell'ndustria e pongano in modo definitivo la questione dell'istruzione professionale. Essa mette, altresì, in rilievo la necessità di regolare il rapporto che intercorre tra artigianato e apprendistato nell'attuale momento economico e sociale del nostro paese.

Ciò significa esigenza di un riesame. E si può andare anche più in là dell'artigianato, proprio per le mutate condizioni economiche del paese. Significa considerare il problema sotto il profilo della tutela degli interessi di questi 870 mila giovani, che, sommati con i ragazzi che oggi frequentano gli istituti professionali e tecnici, entrano a formare una categoria di oltre due milioni di persone. E, di fronte alla gravità dei problemi che questa massa di giovani pone, oggi siamo qui ancora a discutere su una pezza che rattoppa soltanto il danno determinato dalla legge n. 424 !

È in questa prospettiva che noi, nel riesaminare le proposte che sono state fatte qui, possiamo andare avanti nella discussione, e, nel modificare, adeguatamente, la legge n. 424, cercare di fare il minor danno possibile ai giovani, e anzi, di permettere loro di fare qualche passo avanti !

PUCCI DI BARSENTO. Concordo con l'onorevole Bruni: è un po' poco il tempo a disposizione per esaminare la questione che stiamo dibattendo, nei termini presentatici dal relatore. Però, non concordo su alcune

prese di posizione dell'onorevole Bruni. E debbo dire che, avendo vissuto e vivendo tuttora la vita dell'impresa artigiana, considero che bisogna distinguere in modo molto preciso il tipo di impresa artigiana di cui si parla.

In Italia, sono considerate artigiane imprese che hanno compiti, direi, quasi diametralmente diversi. Un artigiano conducente di *taxi* e un artigiano come lo scultore del legno ! Naturalmente, quando si applicano norme generali ad imprese che hanno scopi e vita talmente diversi, è difficile trovare una possibilità di generalizzare.

Il collega Bruni ha giustamente paragonato il lavoratore specializzato al professore che dovrebbe insegnare all'allievo. Ora, quando si parla di imprese artigiane, il tipico maestro artigiano cosa fa ? In generale, si riserva i lavori più difficili e affida i lavori più facili al giovane. Questo si verifica anche per lo specializzato. Cosa avviene oggi ? L'artigiano o l'operaio specializzato, raggiunto un certo grado di compiutezza nel loro lavoro, diventano a loro volta maestri, datori di lavoro. E il maestro artigiano si trova continuamente di fronte a una scarsezza di personale proprio per questa ragione.

D'altra parte, ciò è logico. Ed è un fatto positivo, perché nascono nuovi posti di lavoro, nuove possibilità di impiego. Ma ciò provoca anche un continuo depauperamento di quello che è il capitale più importante di un'impresa artigiana; cioè proprio la manodopera specializzata. Quindi, accade di vedere imprese del genere ridotte al solo maestro artigiano, costretto ad assumere quattro, cinque apprendisti, proprio per questa impostazione, secondo me erronea.

Nella mia Toscana, dove l'artigianato è diffuso in maniera – credo – veramente esemplare, si verificano continuamente situazioni in cui la carenza di una legislazione adeguata impedisce l'assunzione di artigiani e, quindi, porta in definitiva ad aziende destinate ad esaurirsi. Io personalmente – lo dico per inciso ! – mi sono trovato di fronte a casi di qualificati maestri artigiani che chiedevano di essere assunti come uscieri in aziende statali, perché, essi dicevano, non è possibile andare avanti in queste condizioni. Ed è una ricchezza che va sprecata.

Giustamente affermava l'onorevole Bruni che stiamo trattando una materia esplosiva ! Ed io non so se il suggerimento di discuterne in aula sia un suggerimento valido o no. Perché ritengo che vi sono tanti aspetti di questo problema che, forse, non sono stati finora lumeggiati in pieno.

L'appartenenza dell'Italia al Mercato comune europeo, in cui le economie dei paesi componenti sono molto diverse, pone il problema dell'artigianato in una luce anche diversa. Infatti, il problema dell'artigianato oggi va visto anche dal punto di vista della particolare funzione che l'artigianato ha nell'integrare i prodotti di un'industria. Ci si sta avviando verso un'industria sempre più automatizzata e che, quindi, ha bisogno di essere completata, coordinata, da prodotti di origine artigiana.

La materia potrebbe condurre ad una lunga dissertazione, ma mi limito a una sola osservazione. Noi, in Italia, assistiamo a questa situazione: aziende che fanno un lavoro artigiano, puramente artigiano, per necessità di produzione sono costrette ad ampliare il loro organico e, così facendo, cadono immediatamente in un tipo di azienda che non è più artigianale, ma non è neppure industriale. E ciò porta allo snaturamento del lavoro o alla cessazione del lavoro.

Credo che il problema sia veramente importante e debba essere approfondito in tutti i suoi lati, soprattutto per un fatto. Quando parliamo della necessità e possibilità di estendere il numero dei posti di lavoro, non dobbiamo dimenticare che, se possiamo farlo con mezzi enormi di impegno e capitali, si può raggiungere il medesimo obiettivo, anche con una politica di incentivi per le aziende artigiane. Che, fra l'altro, possono anche essere, con grande vantaggio, disseminate in modo diverso, senza dar luogo al fenomeno dei « pendolari » per esempio, e risolvendo mille altri problemi che la questione comporta. Alla luce di tali considerazioni, preannuncio la presentazione di un emendamento inteso ad aggiungere all'articolo 1 della proposta di legge n. 1037 il seguente comma: « Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aziende artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche, nonché alle aziende, anche non artigiane, le quali occupino complessivamente non oltre 50 dipendenti. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ».

Sono perfettamente d'accordo per quel che riguarda la limitazione delle ore di lavoro. Concordo con l'onorevole Bruni sulla necessità di affrontare il grosso problema delle forze del lavoro che anche in Italia si dirigono verso il traguardo della settimana di 40

ore. L'obiettivo è già stato raggiunto in altri paesi e, quindi, dovrà esserlo anche nel nostro. Sono d'accordo, quindi, che per gli apprendisti dovrà fissarsi un'opportuna, analoga riduzione delle ore di lavoro, comprendenti il numero delle ore dedicate alla istruzione professionale.

Desidero concludere sottolineando che, nei confronti degli apprendisti, l'azienda artigiana esula dai compiti di una azienda di produzione vera e propria per diventare quasi una scuola. E, tutto ciò, va preso in considerazione per esaminare compiutamente questa legge.

PAZZAGLIA. Credo che sarebbe stato meglio porre il problema di fronte all'Assemblea, perché, come rilevava poco fa l'onorevole Pucci di Barsento, non è materia questa che possa essere risolta attraverso le poche modifiche alla legge sull'assunzione degli apprendisti. E, meglio ancora, si sarebbe dovuto portare davanti all'Assemblea, e quindi a tutta la Camera, il problema dell'apprendistato nell'ambito delle varie imprese.

Il problema più grave, che ho già sollevato molte volte, è quello relativo alle dimensioni delle aziende. Posso anche ammettere che, con una facilitazione nelle assunzioni degli apprendisti nell'ambito delle imprese artigiane, si possa determinare una migliore e maggiore occupazione di quelle giovani schiere di lavoratori che ancora non hanno una qualificazione. Ma è anche vero che il problemi debba essere considerato con grande prudenza, ad evitare il pericolo – che non soltanto da parte nostra, in questa sede, è già stato rilevato – che si utilizzi come apprendista personale che apprendista non è.

E questo problema non si risolve con le disposizioni proposte dagli autori del testo concordato, che modifica profondamente il testo trasmesso dal Senato, né con i rilievi del Governo, dei quali ho potuto prendere conoscenza soltanto ora.

Occorre sottolineare l'urgenza di arrivare ad una nuova strutturazione delle dimensioni della impresa artigiana al lume della evoluzione della realtà produttiva. Se non arriveremo a questo, metteremo una pezza ad situazione contingente, ma poi ci troveremo sempre di fronte al problema fondamentale.

Ecco perché non sono favorevole a questa nuova legge, che non posso assolutamente condividere.

Voglio fare osservare che il problema dell'orario di lavoro, che il Governo solleva con i suoi rilievi indicanti la necessità di vincolare l'orario degli apprendisti alle precedenti norme di legge, mi pare possa essere risolto meglio con la formula indicata dal relatore. Debbo anche aggiungere che il problema dell'orario di lavoro non può essere affrontato a pezzetti, oggi per gli apprendisti, domani per un'altra categoria, e così via.

Mi consenta, onorevole Presidente, di sollecitare a questo riguardo l'esame delle proposte, una delle quali porta la firma di alcuni colleghi del mio gruppo, relative alla revisione delle norme vigenti in materia di orario di lavoro. Voglio sollecitarne l'esame perché, con la loro approvazione, è sperabile non avremo più la necessità di discutere proposta per proposta, categoria per categoria, il problema dell'orario di lavoro, che è ormai un problema di carattere generale giunto a maturazione.

Una volta che apriamo la possibilità di assunzioni senza controllo preventivo, dobbiamo anche prevedere qualche disposizione relativa ai casi di mancata osservanza delle norme a tutela degli apprendisti: viceversa, tali norme non sono previste negli articoli di questo provvedimento. Debbo, quindi, rilevare la necessità di stabilire sanzioni molto precise e concrete; e rilevare, altresì, la necessità che la percentuale di apprendisti rispetto ai lavoratori che sono nell'impresa sia mantenuta in limiti sufficientemente ristretti. Non mi pare che, dal punto di vista tecnico, possa essere giustificata una quantità di apprendisti pari a quella della categoria industriale. Diciamolo chiaramente: gli apprendisti possono essere istruiti e addestrati anche a gruppi. Possono essere istruiti a gruppi senza necessità che vi sia questo riferimento. Perché, poi, si verifica il fenomeno, che l'apprendista non diventa mai specializzato. L'apprendista non è mai la persona che viene istruita, ma diventa, in pratica, in certe imprese, l'aiutante del personale specializzato.

BRUNI. Ecco perché l'apprendistato è una finzione!

PAZZAGLIA. Stavo proprio per dirlo.

Quindi, come dicevo, dobbiamo giungere a questa conclusione, onorevoli colleghi. In primo luogo, rivedere la legge che riguarda la qualifica artigiana. Assolutamente! Essa è da porre in relazione ai nuovi tipi di organizzazione economica che costituiscono la base delle imprese. In secondo luogo, è assolutamente necessario che vengano stabilite garanzie per tutti i casi in cui la mancanza di controlli preventivi induca a violazioni. In ter-

zo luogo, occorre far sì che venga assolutamente evitato che l'apprendista sia assunto soltanto per una finzione, ma, in realtà, con la funzione di aiutante della manodopera specializzata.

Siccome con questo testo non è stata data finora una risposta sufficiente a questi tre problemi, confermo che non voterò a favore della proposta di legge.

MONTI. Tutte le osservazioni qui fatte in merito a queste modifiche confermano la mia tesi che sarebbe stato meglio approvare il provvedimento nel testo già approvato dal Senato, in modo da mettere subito in cantiere, già quattro, cinque mesi fa, lo studio di un provvedimento sostanzialmente nuovo. Comunque, al punto in cui siamo arrivati, tenuto conto delle osservazioni fatte dal relatore e dal Governo, credo sia bene approvare la legge in esame.

Vorrei, però, osservare che, cammin facendo, si sono smarrite per strada due modifiche, che pure erano state inizialmente accettate, nella sostanza, e che riguardano l'articolo 1 del testo concordato. E, precisamente, occorrerebbe aggiungere, al penultimo comma dell'articolo 1, il seguente emendamento: « Alle piccole imprese commerciali e cooperative, considerando tali quelle che non hanno complessivamente più di cinque dipendenti, non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo ». Ciò per dare la possibilità anche alle piccole imprese con non più di cinque dipendenti di poter fruire della facilitazione di fare la notifica successivamente, senza ricevere preventivamente la autorizzazione ad assumere. Un secondo emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1 tende ad aggiungere, dopo le parole « e successive modifiche », le altre « e anche nei confronti delle imprese commerciali o cooperative di cui al comma precedente ».

Naturalmente, tali emendamenti comportano corrispondenti lievi modifiche agli articoli 3 e 4.

CAMBA. Anch'io, debbo dire, sarei stato favorevole alla discussione di questa proposta di legge in aula. Quanto meno, perché ciò avrebbe permesso di porre sul tappeto il problema basilare della questione: cioè quello delle scuole professionali. In effetti, in mancanza di queste scuole professionali, noi diamo ad un maestro artigiano allievi che non hanno la minima cognizione. Ciò significa chiedere a questo maestro artigiano prestazioni superiori all'utile che ne ritrae. Sappiamo tutti, infatti, che, quando l'allievo è preparato, il maestro se lo vede andar via !

Sono pronto a sottoscrivere un ordine del giorno che affermi che spetta allo Stato provvedere a risolvere il problema, ciò che darebbe, poi, luogo a un'altra figura di apprendista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Riterrei opportuno prima della replica del relatore, sentire il rappresentante del Governo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, al rilievo, mosso anche dal relatore, di avere presentato all'ultimo momento le proprie osservazioni al testo concordato a modifica della proposta di legge già approvata dal Senato, fa osservare che, in effetti, le sue sono osservazioni di carattere formale. Una sola, infatti, è di carattere sostanziale. Quella, cioè, intesa a conservare l'orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, nella misura di 44 ore, ivi comprese quelle di insegnamento. Ma, in effetti, proprio su questa osservazione di carattere sostanziale, vorrei far rilevare che il Governo è stato ispirato piuttosto dalla tutela del lavoro minorile che dalla conservazione di questa norma delle 44 ore settimanali. Comunque, il Governo non intende insistere su questa norma, lasciando alla Commissione la decisione.

Le altre osservazioni, assolutamente formali, hanno il significato di una ricerca di collaborazione, per la formulazione di un testo che sia il più preciso possibile. Tant'è, per esempio, che il Governo rileva che non sarebbe stato necessario – come ha detto il relatore – l'ultimo comma dell'articolo 1, dato che, in effetti, già il Ministero del lavoro aveva emanato una circolare per precisare quanto poi viene ribadito nell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, a proposito del quale esiste un'osservazione di carattere sostanziale, riconfermando che il Governo si rimette alla Commissione, vorrei solo fare presente che proprio allo scopo di riaffermare in questa legge la tutela del lavoro minorile (e facendo rilevare che nella legge fondamentale non è stata prevista alcuna sanzione penale attinente all'orario di lavoro), si è pensato di inserire quella norma nel provvedimento in esame.

Passando quindi agli emendamenti, devo dire che l'emendamento Pucci di Barsento si

riferisce proprio a quella parte della proposta che il Governo ritiene superflua, per cui non esisterebbe una base sulla quale innestarlo. Inoltre, faccio osservare che qui si è cercato di porre il datore di lavoro titolare di una azienda artigiana in condizione di assumere almeno un apprendista, tanto che si è detto che nel computo del numero degli apprendisti, in questa percentuale, è considerato lo stesso datore di lavoro. Vi è pertanto una certa contraddizione nell'emendamento Pucci di Barsento, che tende a non fare applicare le disposizioni dell'articolo 1 alle aziende, anche non artigiane, le quali occupino complessivamente non oltre 50 dipendenti. Devo dichiarare quindi il parere contrario del Governo, essendo questa una proposta che potrebbe essere presentata in altra sede (come è anche ribadito nell'ordine del giorno Boffardi Ines), quando, alla luce di una nuova dimensione di questo settore del mondo produttivo, si determinerà quale debba essere effettivamente la dimensione di un'azienda artigianale.

PUCCI DI BARSENTO. Vorrei chiarire che l'impegno commerciale inerente alle aziende artigianali porta alla necessità di allargare l'attività dell'azienda stessa, e se questo allargamento la fa ricadere sotto la figura di azienda industriale, non potrà più lavorare. È opportuno definire quali aziende siano da considerarsi artigiane, indipendentemente dal numero dei lavoratori. Posso fare degli esempi per sottolineare la necessità di tale chiarimento: una grossa azienda farmaceutica straniera ha aperto una sede a Roma, con 5 dipendenti che producono milioni di pezzi la settimana, e certo si tratta di azienda industriale; d'altra parte, abbiamo aziende con 20 persone che lavorano alla fabbricazione di oggetti in vetro soffiato, e questo è lavoro artigianale.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Ringrazio il sottosegretario per le dichiarazioni fatte circa i rilievi di sostanza sull'articolo 2.

Senza volere riaprire la discussione su questioni che i colleghi Pazzaglia e Camba hanno voluto risollevare, e cioè sulla necessità che la questione fosse più approfonditamente discussa in aula, faccio notare che la maggioranza della Commissione, prescindendo da una determinazione partitica della stessa maggioranza, ha deciso di portare a termine l'esame in sede legislativa; e, dopo che vi è stata una richiesta di rimessione in aula, si è tornati sull'avviso che meglio sarebbe stato proseguire e concludere l'*iter* del provvedimento in sede legislativa.

Ciò non significa che l'osservazione, ribadita anche nella interruzione testè fatta dall'onorevole Pucci di Barsento, circa la necessità di un generale riordinamento di tutta la materia, non ci trova d'accordo. Anche l'ordine del giorno Boffardi Ines, al quale ho aderito, stimola il Governo perché appresti una nuova disciplina idonea per tutto il settore dell'apprendistato e sollecitata dalle organizzazioni sindacali e giovanili; e sottolineo questa parola con forza particolare, perché è materia che riguarda direttamente il mondo giovanile del lavoro.

Prego pertanto i colleghi che ancora nutrissero delle riserve, di superarle, tenendo presente che, con le modifiche indicate, questo provvedimento mira a correggere gli squilibri esistenti, senza precludere un attento riesame di tutta la materia: tale riassetto, però, dovrà avvenire con una legge di portata più vasta di quanto non comporti l'attuale proposta.

A chi obiettasse che gli ordini del giorno contengono sollecitazioni che si limitano ad accrescere la mole della corrispondenza e il numero delle carte sui tavoli dei funzionari, vorrei rispondere che, se si dovessero ritenere prevalenti le considerazioni pessimistiche sulla efficacia degli ordini del giorno, comunque, niente vieterebbe ai gruppi parlamentari ed ai singoli deputati di farsi carico di quelle esigenze, rendendosi promotori di specifiche proposte di legge tendenti a risolvere il problema nella sua interezza, per quanto riguarda sia la disciplina del rapporto di apprendistato, sia – onorevole Pucci di Barsento – tutta la materia relativa alle aziende artigiane.

A più riprese ci siamo soffermati sull'inadeguatezza della legge n. 860, ed in particolare l'onorevole Caponi ha sottolineato l'esistenza di speculazioni nel settore da essa disciplinato; spesso, infatti, è autorizzato lo sfruttamento di giovani che vengono assunti da imprese aventi natura del tutto diversa da quella di imprese artigiane. Certamente, a questa precaria situazione gioverebbe notevolmente una migliore disciplina di tutta la materia riguardante le imprese artigiane.

Per queste sollecitazioni ed aspettative, al di là delle voci giunte da più parti all'onorevole rappresentante del Governo, io credo che con tranquillità, e ben sapendo quale sia l'obiettivo che ci prefiggiamo, possiamo approvare la proposta di legge nel testo elaborato dal comitato di studio, con le modifiche che mi accingo ad illustrare alla Commissione.

Alcune delle modifiche da noi proposte hanno carattere formale e, su questo piano, non respingiamo l'apporto del Governo né la sua volontà di collaborazione.

Per quanto riguarda le modifiche sostanziali, all'articolo 2 si dovrebbe prevedere la sanzione per l'inosservanza del limite di orario da noi stabilito, tenendo anche conto delle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo. Anzi, a tale scopo, si potrebbe inserire dopo il penultimo comma, un altro del seguente tenore: « Per gli apprendisti in età inferiore ai 18 anni si applica l'orario di lavoro disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 ». Per la sanzione invece, propongo di aggiungere, sempre all'articolo 2, il seguente ultimo comma: « I datori di lavoro che sottopongono gli apprendisti ad orari di lavoro per un numero di ore superiore a quanto innanzi stabilito sono puniti con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila, per ogni apprendista il cui orario di lavoro superi i termini fissati dalla presente legge ».

Con queste modifiche, ritengo che l'articolo 2 possa essere approvato nel testo del comitato ristretto.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Pucci di Barsento, concordo con le osservazioni su di esso fatte dal sottosegretario Vetrone e non mi ci soffermo oltre, avendone lo stesso proponente chiarito la portata; cioè il carattere sollecitatorio, accanto all'ordine del giorno, affinché al più presto ed in maniera completa possa essere regolata tutta la materia dell'apprendistato e delle aziende artigiane.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Monti non sono d'accordo, perché su questo punto già discutemmo, prendendo in esame una proposta dei colleghi Bianchi Fortunato ed altri, che considerava appunto anche le imprese commerciali; allora pensammo di doverci riferire a queste aziende mettendo in rapporto apprendisti, operai e maestranze qualificate con il datore di lavoro, pensando proprio alla piccola azienda commerciale di cui l'imprenditore fosse il titolare e nella quale svolgesse personalmente l'attività lavorativa.

Essendo stata sodisfatta questa prima ed essenziale necessità, per gli altri aspetti, al fine di evitare confusioni mi dichiaro contrario agli emendamenti Monti, ed invito il collega a rivedere l'articolo 1 considerando in parte accolte anche le aspettative delle piccole imprese commerciali, dal momento che si dà loro la possibilità di assumere apprendisti perché il parametro con gli operai e le maestranze qualificate è calcolato anche in riferimento all'imprenditore commerciale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se non vi sono obiezioni, si passerà a discutere gli articoli della proposta di legge n. 1037 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà indicare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve rilasciare all'apprendista comunicazione contenente l'indicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa, ivi compreso il datore di lavoro.

Le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma non si applicano alle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modifiche. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Accogliendo un rilievo formale del Governo, propongo di sostituire, al penultimo comma, le parole « l'imprenditore » con le altre « il datore di lavoro »; e di aggiungere, inoltre, sempre al penultimo comma, dopo le parole « ivi compreso il datore di lavoro », l'altra « medesimo ».

PAZZAGLIA. A me sembra che la modifica che si vuole apportare non abbia alcuna giustificazione tecnica perché nella terminologia giuridica, che tutti conosciamo,

imprenditore è colui che esercita un'attività commerciale e che ha determinati beni che costituiscono l'azienda. Non comprendo pertanto perché si debba sostituire la parola « imprenditore » con « datore di lavoro »; perché, si tratti di attività artigianale, industriale o agricola, l'imprenditore è sempre colui che esercita tale attività agricola, artigianale o industriale. A meno che non si voglia introdurre una figura diversa da quella dell'imprenditore commerciale, agricolo o artigianale e si voglia estenderla fino a ricomprendere qualunque categoria che abbia contratto un rapporto di lavoro, non credo che sia possibile una simile modifica; né possiamo parlare di azienda, perché con questo termine si indica il complesso dei beni e dei servizi posti dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività dell'impresa. Siamo dunque di fronte ad una dizione impropria e capace di determinare equivoci. Dobbiamo parlare di imprenditore che ha la facoltà di occupare nella propria impresa un numero di apprendisto che non può superare il 100 per cento della maestranza.

BOFFARDI INES. Ritengo giusta l'osservazione dell'onorevole Pazzaglia e non comprendo i motivi che hanno determinato il Governo a suggerire tale modifica.

PELLIZZARI. Il testo che noi avevamo predisposto è identico a quanto si legge nella legge n. 424: « Il numero degli apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nell'azienda non può superare il 5 per cento ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Pazzaglia, che hanno, in realtà, confermato talune mie perplessità sulla necessità tecnico-giuridica delle modifiche proposte dal Governo. Non sempre, certo, il datore di lavoro è imprenditore, e quindi il termine « datore di lavoro » è più ampio di quello di « imprenditore ». Se assumo una domestica perché svolga tale mansione nella mia privata dimora, io non sono certo imprenditore, perché nella mia abitazione non svolgo attività imprenditoriale, sono però certo datore di lavoro. Trattandosi, però, di impresa artigianale, si deve usare il termine « imprenditore ». Ritiro, pertanto, l'emendamento.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non insiste su questa modifica formale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Pucci di Barsento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aziende artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche, nonché alle aziende, anche non artigiane, le quali occupino complessivamente non oltre 50 dipendenti. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ».

PUCCI DI BARSENTO. Ritiro l'emendamento.

MONTI. Ritiro anche i miei emendamenti, senza per altro molta convinzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le ore 8 giornaliere e le 40 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare, determinate dai contratti collettivi di lavoro o in difetto da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della pubblica istruzione, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ».

È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Caponi:

Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente comma:

« Il trattamento economico contrattuale dovrà essere uguale a quello stabilito per il corrispondente settore industriale ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Comprendo lo scopo dell'emendamento, ma vorrei pregare l'onorevole Caponi di considerare che la portata data alla presente proposta di legge è soltanto quella di modificare la legge n. 424. In tanto abbiamo inserito nel provve-

dimento norme sull'orario di lavoro, in quanto la legge n. 424, che modifica la legge del 1955, all'articolo 10, stabilisce una certa disciplina relativa all'orario che non corrisponde per certi aspetti a quanto stabilito nella legge n. 977 sulla tutela del lavoro minorile. Non abbiamo, invece, esaminato l'aspetto riguardante le garanzie di carattere economico, e penso a tale esigenza meglio si possa provvedere in altra sede, quando riordineremo tutta la materia relativa all'apprendistato. Non sono quindi d'accordo, pur comprendendo in pieno il significato e lo spirito della proposta.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per le ragioni illustrate dal relatore, il Governo è contrario all'approvazione dell'emendamento in questa sede, perché esso riguarda una materia di carattere economico che esorbita completamente anche dalla legge generale sulla disciplina dell'apprendistato.

CAPONI. Ritiro l'emendamento, però ne propongo un altro. Il relatore, e forse anche il rappresentante del Governo, non erano presenti quando abbiamo discusso sulla proposta di legge, e da parte nostra e di molti altri colleghi si è fortemente insistito sulle caratteristiche nuove assunte nel nostro paese dall'impresa artigiana. Non possiamo, infatti, considerarla più come impresa artigiana di tipo tradizionale, anche se in alcune zone essa presenta ancora quell'aspetto. Nella mia regione, ed in molte altre, come l'Emilia e la Toscana, ha preso il sopravvento un altro tipo di impresa: il gruppo artigiano al servizio dell'industria, che lavora cioè, e produce, esclusivamente per l'industria. Si tratta, in pratica, di una mascheratura del lavoro a domicilio; per sfuggire alle norme sulla tutela ed agli obblighi previsti dalla legge sul lavoro a domicilio, si crea il gruppo artigiano, i cui componenti sono iscritti al gruppo, e ricevono la commissione di lavoro a domicilio. Per questo tipo di lavoro – l'ho potuto ampiamente constatare – si assumono tutti ragazzi giovani, tutti apprendisti. Così si effettua una produzione di tipo industriale con apprendisti assunti con il trattamento del settore artigiano.

Dal momento che è questa ormai la caratteristica prevalente e dilagante nel settore dell'artigianato, io intendo modificare il mio emendamento, perché non ritengo giusto che le decine di migliaia di gruppi artigiani che lavorano alle dipendenze dell'industria, usufruendo di mano d'opera giovanile, sfuggano agli oneri derivanti dal lavoro industriale. Tuttavia, tenendo conto del fatto che esistono ancora imprese artigiane di tipo tradizionale, intendo dare al mio emendamento la seguente formulazione: « Qualora l'impresa artigiana effettui lavorazione in serie, oppure confezioni, manufatti, o parti staccate per conto di aziende industriali, il trattamento economico e contrattuale sarà pari a quello stabilito nel settore dell'industria ».

Ritengo che la legge debba e possa porre riparo a questo tipo di speculazione dilagante nel nostro paese. Nelle nostre province il fenomeno ha assunto proporzioni tali che veramente dovrebbe preoccuparci.

MANCINI, *Relatore*. Evidentemente l'onorevole Caponi era forse distratto quando io rispondevo agli interventi ed esprimevo il parere sugli emendamenti. Infatti, rispondendo all'onorevole Pucci di Barsento, io ho ricordato che il collega Caponi aveva più volte sottolineato la presenza di situazioni di sostanziale sfruttamento che non possono essere tollerate; già in sede di discussione generale però, era stato fatto notare all'onorevole Caponi che le sue osservazioni riguardavano soprattutto le modifiche da apportare alla legge n. 860 del 1956, relativa alla regolamentazione della piccola impresa artigiana.

Se noi andiamo a rivedere il testo di quella legge, troviamo un riferimento alle aziende che possono iscriversi all'albo di cui all'articolo 9 della legge stessa anche se effettuano lavori in serie, purché con procedimento non del tutto meccanizzato. Se è vero che questa formulazione certamente non precisa ha aperto la strada a situazioni di sostanziale sfruttamento, non è certo con la modifica che noi potremmo apportare al rapporto di apprendistato che risolveremo la questione.

Ritengo sia invece molto più corretto, secondo gli apportuni criteri di una disciplina organica e non settoriale e tale da aumentare il frammentarismo delle nostre norme e la equivocità dell'interpretazione che inevitabilmente ne scaturisce, rispondere su questo argomento ribadendo la sollecitazione rivolta al Governo ed ai gruppi che se ne vogliono rendere interpreti, affinché al più presto possa essere modificata tutta la disciplina e rivisto l'intero rapporto di apprendistato delle imprese artigiane.

Concludendo, si tratta di un argomento che meglio potrebbe essere inquadrato in sede di modifica della legge n. 860 del 1956.

PAVONE. Desidero precisare che la Commissione industria ha già iniziato i suoi lavori in merito, e che il Ministero dell'industria ha già avviato il testo del disegno di legge agli altri ministeri per l'esame di loro competenza, per cui lo strumento idoneo è già in approntamento.

BRUNI. Vorrei sottolineare l'importanza del problema sollevato dall'emendamento dell'onorevole Caponi. Impropriamente si parla di artigianato, ove esiste un puro e semplice accaparramento di mano d'opera da parte di grandi imprese industriali italiane: questo è fuori dubbio. Comprendo che l'emendamento Caponi non può non interessare la modifica della legge n. 860; ma quello che io voglio sottolineare è che il Governo non può sottrarsi al dovere, in attesa delle disposizioni relative al settore artigianale e del nuovo inquadramento della categoria, di dare disposizioni più precise. A nostro avviso, infatti, molte delle imprese che praticano lo sfruttamento contro cui l'emendamento Caponi è rivolto sono comprese nell'area della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, per cui ci chiediamo se non sia il caso di sollecitare gli uffici dell'ispettorato del lavoro a esaminare il rapporto fra utili delle aziende artigiane e grossi complessi industriali – persino del settore della meccanica in alcune zone –, per vedere se debba darsi applicazione alla legge n. 1369.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In relazione ai richiami alla legge n. 1369 e alla richiesta che il Governo si impegni ad applicarla nei casi qui denunciati, il Governo non ha difficoltà ad assumere questo impegno.

PRESIDENTE. Onorevole Caponi, insiste sul suo emendamento, dopo le precisazioni dell'onorevole Bruni e le dichiarazioni del Governo ?

CAPONI. Lo ritiro, ma sottolineo la necessità di rafforzare gli uffici dell'ispettorato del lavoro, per assicurare un efficace controllo.

PRESIDENTE. È stato presentato dal relatore il seguente emendamento inteso ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente altro: « Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni si applica l'orario di lavoro disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 ».

Qual'è il parere del Governo su questo emendamento ?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato presentato dal relatore il seguente emendamento inteso ad aggiungere il seguente comma:

« I datori di lavoro che sottopongono gli apprendisti ad orari di lavoro per un numero di ore superiore a quanto innanzi stabilito sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni apprendista il cui orario di lavoro superi i termini fissati dalla presente legge ».

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che con le modifiche approvate risulta del seguente tenore:

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le ore 8 giornaliere e le 40 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare, determinate dai contratti collettivi di lavoro o in difetto da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della pubblica istruzione, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni si applica l'orario di lavoro disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

I datori di lavoro che sottopongono gli apprendisti ad orari di lavoro per un numero di ore superiore a quanto innanzi stabilito sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni apprendista il cui orario

di lavoro superi i termini fissati dalla presente legge ».

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3 e 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

L'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

La notifica dell'assunzione di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione delle condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto, e deve essere consegnata in copia, a cura del datore di lavoro, all'apprendista cui si riferisce.

L'ufficio di collocamento deve trasmettere entro quindici giorni copia della notifica degli apprendisti assunti o dimissionati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché, per gli apprendisti assunti, all'ispettorato del lavoro competente al fine dell'accertamento dell'esistenza di quanto previsto dal secondo comma ».

(*È approvato*).

ART. 4.

In caso di omessa notifica, da parte dell'imprenditore artigiano all'ufficio di collocamento, dell'avvenuta assunzione di apprendisti, la rilevazione dell'inadempienza o la contestazione della contravvenzione sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Gli atti relativi debbono essere comunicati all'Istituto nazionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e danno titolo in favore degli apprendisti all'accredito dei contributi assicurativi e previdenziali a decorrere dalla data di inizio del rapporto, in applicazione dell'articolo 28 della legge medesima.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno. La onorevole Ines Boffardi ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro,

tenendo in considerazione i complessi e delicati problemi dei giovani che si preparano a svolgere con competenza un dignitoso lavoro e allo scopo di favorire il rapido collocamento, nell'approvare il testo derivato dall'esame delle proposte di legge nn. 1037, 269, 313, 314 e 950,

invita il Governo

a predisporre in breve tempo un disegno di legge che aggiorni alle modificate situazioni della società in generale, e della categoria in particolare, tutta la legislazione che riguarda e regolamenta l'apprendistato;

invita

altresì il Governo, nella fase di predisposizione del disegno di legge suddetto, a sentire il parere e a servirsi della collaborazione di tutte le organizzazioni sindacali e giovanili interessate ».

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo di avere già espresso il parere favorevole intervenendo sull'emendamento Pucci e rispondendo agli onorevoli Caponi e Bruni.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo ?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ines Boffardi.

(*È approvato*).

L'onorevole Caponi ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro,

invita il Governo

a dare disposizioni agli organi competenti perché esaminino con più attenzione la posizione di quelle imprese artigiane che effettuano la-

vorazione in serie, confezioni e manufatti o parti staccate per conto di aziende industriali, onde accertare se rientrano nei casi previsti dalla legge del 23 ottobre 1960, n. 1369 ».

L'onorevole Caponi ha facoltà di svolgerlo.

CAPONI. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Caponi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo ?

CAPONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Caponi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1037.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori DE MARZI ed altri; PREMOLI ed altri; SAMARITANI ed altri; MINNOCCI ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti » (1037):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Restano pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 269, 313, 314, 950.

Hanno preso parte alla votazione:

Aldovrandi, Allocca, Tina Anselmi, Arzilli, Azimonti, Biaggi, Bruni, Ines Boffardi, Bressani, Camba, Caponi, Dall'Armellina, Gitti, Gramegna, Gunnella, Lobianco, Vincenzo Mancini, Monti, Pavone, Pazzaglia, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pucci di Barsento, Luciana Sgarbi Bompani, Sulotto, Tambroni, Tognoni.

Si è astenuto:

Pazzaglia.

Sono in congedo:

Nucci.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO